

GRUPPO<sup>24</sup>ORE

## **LE MODIFICHE DEL D.LGS. 158/2015 AI REATI TRIBUTARI**

*A cura del dr. Marco Valenti – ODCEC Cremona 8 marzo 2016*

MASTER  
NORME E TRIBUTI

### **REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO PENALE TRIBUTARIO**

- 1. TITOLO I DEL D.LGS. 158/2015 (IN G.U. DAL 7.10.2015)**
- 2. ENTRATA IN VIGORE DAL 22 OTTOBRE 2015**  
(CON VALENZA «RETROATTIVA» - FAVOR REI)
3. ABROGAZIONE            CONTESTUALE            PRECEDENTI  
DISPOSIZIONI

GRUPPO<sup>24</sup>ORE

MASTER NORME E TRIBUTI

**Art. 1 - Modifica dell'art. 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74  
(PRINCIPI GENERALI)**

- 1 All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
  - sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) alla lettera b), dopo le parole: "valore aggiunto", sono aggiunte le seguenti: **"e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta"**;
    - b) alla lettera c), dopo le parole: "enti o persone fisiche" sono aggiunte le seguenti: **"o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge"**;
    - c) alla lettera f), dopo le parole: "scadenza nel relativo termine;" sono aggiunte le seguenti:  
**"non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;"**;
    - d) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:  
**«g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti; g-ter) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiali attive nonche' quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realta'.**».

**Art. 2 - Modifica dell'art. 2 del d.legislativo 10 marzo 2000, n. 74**  
(dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

- 1 All'articolo [2](#), comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la parola: "**annuali**" e' soppressa.

Art. 3 - Modifica dell'art. 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici)

- 1 L'articolo **3** del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:

«**Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, **quando, congiuntamente:**

a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a **euro trentamila**;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il **fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi** quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, **non costituiscono mezzi fraudolenti** la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.».

## **Art. 4 - Modifica dell'art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele)**

- 1** All'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono
- apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, lettera a), **la parola: "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centocinquantamila";**
  - b) al comma 1, lettera b), **le parole: "euro due milioni", sono sostituite dalle seguenti: "euro tre milioni";**
  - c) **dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:**  
**"1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilita' di elementi passivi reali.**  
**1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilita' previste dal comma 1, lettere a) e b).";**
  - d) **la parola: "fittizi", ovunque presente, è sostituita dalla seguente: "inesistenti".**

## **Art. 5 - Modifica dell'art. 5 del d.legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (omessa dichiarazione)**

**1** All'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **il comma 1 e' sostituito dai seguenti:**

"1. E' punito con la **reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.**

1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni **chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta**, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.";

b) al comma 2, le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 1-bis".

**Art. 6 - Modifica dell'art. 10 del d. legislativo 10 marzo 2000, n. 74  
(**occultamento o di distruzione di documenti contabili**)**

- <sup>1</sup> All'articolo [10](#) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al comma 1, le parole: "da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "**da un anno e sei mesi a sei anni.**".

**Art. 7 - Modifica dell'articolo 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74  
(omesso versamento di ritenute certificate)**

- 1 All'articolo [10-bis](#) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica, dopo la parola: "**ritenute**" sono inserite le seguenti: "**dovute o**";
  - b) nel comma 1, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le seguenti: "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" e la parola: "**cinquantamila**" e' sostituita dalla seguente: "**centocinquantamila**".

**Art. 8 - Modifica dell'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74  
(omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto)**

- 1 L'articolo [10-ter](#) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e'  
• sostituito dal seguente:

**«Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a € duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.».**

## **Art. 9 - Modifica dell'art. 10-quater del d.lgs.10 marzo 2000, n. 74 (indebita compensazione)**

- 1 L'articolo [10-quater](#) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' sostituito dal seguente:
  - **«Art. 10-quater (Indebita compensazione).**
    1. E' punito con la reclusione da **sei mesi a due anni** chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **crediti non spettanti**, per un importo annuo superiore a **cinquantamila euro**.
    2. E' punito con la reclusione **da un anno e sei mesi a sei anni** chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17](#) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, **crediti inesistenti** per un importo annuo **superiore ai cinquantamila euro**.».

## Art. 10 – Confisca (**nuovo art. 12-bis/74**)

- 1 Dopo l'[articolo 12](#) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' inserito il seguente:
  - «**Art. 12-bis (Confisca).** - 1. Nel caso di **condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[articolo 444](#)** del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, **e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo**, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', **per un valore corrispondente** a tale prezzo o profitto.
  - 2. **La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca é sempre disposta.**».

## Art. 11 D. Lgs. 158/2015

### - **Modifica dell'art. 13 del d.lgs.10 marzo 2000, n. 74** **(cause di estinzione e circostanze del reato –** **Pagamento del debito tributario)**

- 1 L'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e'
  - sostituito dal seguente:  
«**Art. 13 (Causa di non punibilita'. Pagamento del debito tributario).**
    1. I reati di cui agli articoli **10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili** se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i **debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti**, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso.
    2. I reati di cui agli **articoli 4 e 5 non sono punibili** se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, **a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**, sempreche' il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti **prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi**, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
    3. **Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione**, anche ai fini dell'applicabilita' dell'articolo 13-bis, **e' dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo**. In tal caso la prescrizione e' sospesa. Il Giudice ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.».

## Art. 12 - Circostanze del reato (**nuovo art. 13-bis/74**)

- 1 Dopo l'[articolo 13](#) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' inserito il seguente:  
**«Art. 13-bis (Circostanze del reato).**
  1. Fuori dai casi di non punibilita', **le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla meta' e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12** se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, **anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.**
  2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'[articolo 444](#) del codice di procedura penale **(PATTEGGIAMENTO – N.D.A.) puo' essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonche' il ravvedimento operoso**, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2.
  3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono **umentate della meta' se il reato e' commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attivit  di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.**».

**Art. 13 - Custodia giudiziale dei beni sequestrati  
nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari  
(NUOVO ART. 18-BIS/74)**

- 1 Dopo l'[articolo 18](#) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' inserito il seguente:

**«Art. 18-bis (Custodia giudiziale dei beni sequestrati).** - 1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

2. Restano ferme le disposizioni dell'[articolo 61](#), comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. [133](#), e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.».

## **Art. 14 – Abrogazioni**

**1** Sono abrogati:

• a) gli [articoli 7](#) e [16](#) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

b) il comma 143 dell'[articolo 1](#) della legge 24 dicembre 2007, n. 244.